IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Renzo TESTOLIN

IL DIRIGENTE ROGANTE
Massimo BALESTRA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente atto è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25.

Aosta, lì

IL DIRIGENTE
Massimo BALESTRA

Région Autonome Vallée d'Aoste — Gouvernement régional
Regione Autonoma Valle d'Aosta — Giunta regionale

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 31 agosto 2020

In Aosta, il giorno trentuno (31) del mese di agosto dell'anno duemilaventi con inizio alle ore diciassette e venti minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n. 1,

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

Il Presidente della Regione Renzo TESTOLIN

e gli Assessori

Mauro BACCEGA
Luigi BERTSCHY
Chantal CERTAN
Albert CHATRIAN

Si fa menzione che le funzioni di Assessore al turismo, sport, commercio, agricoltura e beni culturali e di Assessore alle opere pubbliche, territorio e edilizia residenziale pubblica sono state assunte "ad interim" dal Presidente della Regione.

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Struttura provvedimenti amministrativi, Sig. Massimo BALESTRA

E' adottata la seguente deliberazione:

N° **855** OGGETTO :

APPROVAZIONE DELLE DISPOSIZIONI APPLICATIVE PER LA CONCESSIONE DEL BONUS A FAVORE DEI BED & BREAKFAST PREVISTO DALL'ARTICOLO 51 DELLA LEGGE REGIONALE 13 LUGLIO 2020, N. 8. PRENOTAZIONE DI SPESA.

LA GIUNTA REGIONALE

a) richiamata la legge regionale 13 luglio 2020, n. 8 (Assestamento al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per l'anno 2020 e misure urgenti per contrastare gli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19), la quale prevede, tra le altre cose, il finanziamento di alcuni interventi a beneficio degli operatori economici valdostani per fronteggiare gli impatti derivanti dall'emergenza epidemiologica in atto, in termini di perdite di corrispettivi e fatturato e di maggiori costi per la riapertura delle attività e la messa in sicurezza delle stesse;

b) richiamato, nello specifico, il Capo XI della l.r. 8/2020, che prevede, tra l'altro, all'articolo 51, la concessione, a favore dei gestori di bed & breakfast di cui all'articolo 16bis della legge regionale 29 maggio 1996, n. 11 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere), di un contributo a fondo perduto, una tantum e non ripetibile, in conseguenza dei danni derivanti dalla riduzione o dalla limitazione delle attività e degli spostamenti individuali conseguenti ai provvedimenti restrittivi, statali e regionali, per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, pari a euro 2.000, nei limiti degli stanziamenti di bilancio;

c) preso atto dell'esito delle valutazioni effettuate dalla Struttura Affari legislativi e aiuti di stato, ai sensi delle procedure approvate con DGR n. 1843, in data 30 dicembre 2016, in merito all'applicazione della normativa europea in materia di aiuti di Stato;

d) atteso che le sovvenzioni dirette da parte della Regione a favore di imprese rispettano la normativa europea e statale in materia di aiuti di Stato, con particolare riferimento ai seguenti atti:

   d.1) linee di azione per fare fronte all'emergenza del Consiglio europeo ove, dal 10 marzo 2020, è stata inclusa, alla flessibilità nell'applicazione del Patto di stabilità e crescita e alle misure per limitare la diffusione dell'epidemia, anche l'applicazione flessibile delle regole sugli aiuti di Stato;

   d.2) (Comunicazione COM(2020) 112, del 13 marzo 2020, della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, alla Banca europea per gli investimenti e all'Eurogruppo - Risposta economica coordinata all'emergenza COVID-19), che definisce una risposta economica coordinata all'emergenza COVID-19 che, dando seguito alle indicazioni del Consiglio europeo, ha riconosciuto espressamente che gli aiuti di Stato rappresentano un importante strumento di politica pubblica per limitare i danni conseguenti alla crisi e favorire la successiva ripresa economica e che l'applicazione delle regole europee sugli aiuti di Stato rappresenta uno dei principali strumenti per assicurare una risposta coordinata da parte degli Stati membri alle difficoltà economiche derivanti dalla pandemia;

   d.3) successive comunicazioni della Commissione europea nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020, ove sono state identificate alcune tipologie di misure di aiuto considerate compatibili, nell'attuale contesto e previa notifica, una delle quali riguardante le sovvenzioni dirette alle imprese che si trovino di fronte a un'improvvisa carenza di liquidità, alle seguenti condizioni:

      d.3.1) l'aiuto - sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili - non superi 800.000 euro per impresa (al lordo delle imposte), anche cumulando più sovvenzioni (limite ridotto a euro 100.000 per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli) per l'anno 2020;

      d.3.2) il sostegno sia concesso sulla base di un regime con un budget previsionale complessivo;

      d.3.3) l'aiuto non può essere concesso alle medie e grandi imprese, così come definite nell'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014, che erano in difficoltà al 31 dicembre 2019;

d.3.4) l'aiuto può essere concesso alle micro imprese e piccole imprese, così come definite nell'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014, che risultavano già in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione; l'applicabilità di tale previsione è subordinatamente condizionata alla modifica del regime quadro nazionale autorizzato con Decisione della Commissione europea C(2020) 3482 del 21 maggio 2020 – Regime SA. 57021 e alla sua autorizzazione da parte della Commissione;

d.3.5) l'aiuto sia concesso entro il 31 dicembre 2020 (se si tratta di un'agevolazione fiscale, l'aiuto è considerato concesso quando è dovuta la dichiarazione fiscale del 2020);

d.3.6) dato che ai prodotti agricoli si applicano regole particolari, gli aiuti concessi a imprese operanti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli devono essere subordinati al fatto di non essere parzialmente o interamente trasferiti ai produttori primari e non essere fissati in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti acquistati dai produttori primari o al volume dei prodotti immessi sul mercato dalle imprese interessate;

d.4) il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito con legge del 17 luglio 2020, n. 77, che ha dettato le disposizioni comuni per gli aiuti concedibili, cosiddetto Regime quadro nazionale, autorizzato, ai sensi dell'articolo 108 del TFUE, con decisione della Commissione europea C(2020) 3482 del 21 maggio 2020 – Regime di aiuto SA.57021;

e) richiamato, inoltre, l'articolo 61, comma 3, della l.r. 8/2020, che rinvia a deliberazione della Giunta regionale la disciplina di ogni ulteriore requisito, aspetto, compreso il dettaglio della tipologia delle spese ammissibili, modalità e termini procedimentali per la concessione degli aiuti di cui al Capo XI;

f) ritenuto di definire, quindi, le disposizioni applicative per la concessione del contributo di cui alla precedente lettera b), volte a garantire chiarezza delle procedure, celerità delle tempistiche e uniformità dei processi, anche grazie all'utilizzo degli strumenti telematici e digitali per la presentazione delle domande e le interlocuzioni tra l'Amministrazione regionale e i richiedenti;

g) viste le disposizioni applicative per la concessione del contributo a favore dei bed & breakfast previsto dall'articolo 51 della l.r. 8/2020, come declinate nell'allegato alla presente deliberazione, e ritenuto di approvarle;

h) ritenuto, altresì, di stabilire nel giorno giovedì 10 settembre 2020, ore 14.00, la data di avvio dell'operatività della piattaforma relativa alla misura di sostegno in argomento;

i) considerato che il dirigente della Struttura strutture ricettive e commercio dell'Assessorato turismo, sport, commercio, agricoltura e beni culturali ha verificato che il bilancio finanziario gestionale per il triennio 2020/2022, nell'ambito della Missione 7 (Turismo), Programma 01 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), attribuisce alla sua Struttura le risorse necessarie per l'attività di cui trattasi;

j) richiamata la propria deliberazione n. 70, in data 14 febbraio 2020, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2020/2022 e delle connesse disposizioni applicative, come adeguato con deliberazione della Giunta regionale n. 231, in data 27 marzo 2020;

k) visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal Dirigente della Struttura strutture ricettive e commercio dell'Assessorato turismo, sport,

commercio, agricoltura e beni culturali, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

l) su proposta del Presidente della Regione, Renzo Testolin, nell'esercizio ad interim delle funzioni di Assessore al turismo, sport, commercio, agricoltura e beni culturali;

m) ad unanimità di voti favorevoli,

D E L I B E R A

1) di approvare le disposizioni applicative per la concessione del bonus a favore dei gestori di bed & breakfast di cui all'articolo 16bis della l.r. 11/1996 previsto dall'articolo 51 della l.r. 8/2020, come declinate nell'Allegato alla presente deliberazione della quale costituisce parte integrante e sostanziale;
2) di dare atto che l'applicabilità della previsione relativa all'ammissibilità delle micro e piccole imprese in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione, di cui alla lettere d.3.3) e d.3.4) della premessa, è subordinatamente condizionata alla modifica del regime quadro nazionale autorizzato con Decisione della Commissione europea C(2020) 3482 del 21 maggio 2020 – Regime SA. 57021 e alla sua autorizzazione da parte della Commissione;
3) di prenotare, per l'anno 2020, al fine della concessione del bonus di cui all'articolo 51 della l.r. 8/2020, la spesa complessiva di euro 200.000,00 (duecentomila,00) sul capitolo U0025077 (Altri trasferimenti a famiglie titolari di bed&breakfast per il riconoscimento dell'indennità una-tantum in conseguenza dei danni derivanti dalla sospensione dell'attività in relazione all'emergenza epidemiologica (emergenza Covid-19) - (avanzo 2019));
4) di stabilire nel giorno giovedì 10 settembre 2020, ore 14.00, la data di avvio dell'operatività della piattaforma relativa alla misura di sostegno in argomento;
5) di dare atto che i trasferimenti di cui alla presente deliberazione verranno liquidati entro il 31 dicembre 2020.

§

ALLEGATO alla deliberazione della Giunta regionale n. 855 in data 31 agosto 2020

DISPOSIZIONI APPLICATIVE PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PREVISTO DALL'ARTICOLO 51 (BONUS AI BED & BREAKFAST) DELLA LEGGE REGIONALE 13 LUGLIO 2020, N. 8

ARTICOLO 1 – OGGETTO

1. Le presenti disposizioni applicative disciplinano la concessione e l'erogazione del contributo a fondo perduto di euro 2.000, una tantum e non ripetibile e nei limiti degli stanziamenti di bilancio, previsto dall'articolo 51 (Bonus ai bed & breakfast) della legge regionale 13 luglio 2020, n. 8 (Assestamento al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per l'anno 2020 e misure urgenti per contrastare gli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19), di seguito denominata legge, in conseguenza dei danni derivanti dalla riduzione o dalla limitazione delle attività e degli spostamenti individuali conseguenti ai provvedimenti restrittivi, statali e regionali, per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

2. Al contributo di cui al comma 1, è applicata, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del DPR 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), una ritenuta d'acconto del 4%.

3. In applicazione dell'articolo 264, comma 1, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito con legge del 17 luglio 2020, n. 77, dell'articolo 12, comma 1, lettera h), numero 2), del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale), e dell'articolo 61, comma 1, della legge, il contributo di cui al comma 1 è concesso sulla base di dichiarazioni sostitutive rese dai richiedenti ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia). I contenuti delle dichiarazioni sostitutive sono oggetto di verifica, nei tempi e con le modalità di cui all'articolo 9 e, in caso di false dichiarazioni, il beneficiario incorre, oltre alla revoca del contributo di cui all'articolo 10, anche nelle sanzioni di cui al successivo articolo 11.

ARTICOLO 2 - STRUTTURA REGIONALE COMPETENTE

1. La Struttura regionale competente per la concessione del contributo a fondo perduto di cui al precedente articolo 1, comma 1, è la S.o. Strutture ricettive e commercio dell'Assessorato Turismo, sport, commercio, agricoltura e beni culturali, di seguito denominata Struttura competente.

ARTICOLO 3 - SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI NECESSARI PER POTER FRUIRE DEL CONTRIBUTO

1. Possono beneficiare del contributo a fondo perduto i soggetti titolari della gestione delle strutture ricettive a conduzione familiare (bed & breakfast - chambre et petit déjeuner) di cui all'articolo 16bis della legge regionale 29 maggio 1996, n. 11 (Disciplina delle strutture ricettive

extralberghiere).

2. Ai fini della concessione del contributo a fondo perduto, i soggetti beneficiari di cui al comma 1 devono essere in possesso, contestualmente, di tutti i seguenti requisiti:
   a) aver presentato la SCIA per l'avvio dell'attività di cui all'articolo 16quater della l.r. 11/1996 entro la data del 9 marzo 2020;
   b) non aver presentato allo Sportello unico degli enti locali competente per territorio comunicazione di cessazione dell'attività in data antecedente la data di presentazione della domanda di contributo ai sensi del successivo articolo 4;
   c) per i soggetti beneficiari provvisti di partita IVA, aver registrato una riduzione del fatturato e dei corrispettivi almeno pari al 40%, per i mesi da marzo a maggio 2020, rapportata al valore del fatturato e dei corrispettivi degli stessi mesi dell'anno 2019. Oppure, per i soggetti beneficiari sprovvisti di partita IVA, aver registrato una riduzione dei redditi dichiarati ai fini fiscali derivanti esclusivamente dall'attività di bed & breakfast almeno pari al 40%, per i mesi da marzo a maggio 2020, rapportata al valore dei redditi dichiarati ai fini fiscali derivanti esclusivamente dall'attività di bed & breakfast degli stessi mesi dell'anno 2019;
   d) non aver percepito nel 2019 redditi lordi complessivi diversi da quelli derivanti dall'attività di bed & breakfast superiori all'importo di euro 15.000,00.

ARTICOLO 4 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. La domanda di contributo a fondo perduto deve essere redatta esclusivamente on line, accedendo alla piattaforma dedicata presente sul sito internet regionale, tramite il sistema di autenticazione SPID - Sistema Pubblico di Identità Digitale o tramite Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

2. La domanda deve essere compilata in ogni sua parte e completa di tutte le informazioni e autodichiarazioni necessarie ai fini del corretto inoltro della stessa.

3. L'invio della domanda deve essere effettuato a partire dalle ore 14.00 di giovedì 10 settembre 2020 ed entro le ore 23.59 del 31 ottobre 2020. Ai fini del rispetto dei termini di presentazione della domanda, si considera la data di arrivo telematico della stessa.

4. La domanda di contributo è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo da assolvere esclusivamente in modo virtuale e da certificare secondo le modalità di cui al successivo articolo 5, comma 1, lettera b).

5. Una volta che sia stata completata la procedura di compilazione e inviata la domanda tramite la piattaforma dedicata, questa assume carattere definitivo. Nel caso in cui il richiedente debba modificare il contenuto della domanda prima dell'adozione del provvedimento di concessione, dovrà ritirare la stessa tramite la piattaforma dedicata e, perdendo la priorità temporale acquisita, presentare, entro le ore 23.59 del 31 ottobre 2020, una nuova istanza sostitutiva della precedente.

6. Nel caso in cui la domanda sia presentata da apposito soggetto delegato, alla domanda deve essere allegata copia dell'atto di delega sottoscritto digitalmente o con firma autografa dal delegante. Nel caso in cui la delega non sia firmata digitalmente, occorre, altresì, allegare la copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità o di riconoscimento, in corso di validità, del delegante medesimo. Tale delega, sottoscritta dal beneficiario delegante e datata prima dell'inoltro della domanda, deve essere conservata per i successivi controlli da parte della Struttura competente.

ARTICOLO 5 - ATTESTAZIONI E IMPEGNI

1. Nella domanda, il beneficiario o suo delegato richiedente è tenuto ad attestare, tra l'altro, con dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e dell'articolo 61, comma 1, della legge:
   a) i dati anagrafici e i recapiti del beneficiario, in qualità di titolare del bed & breakfast, e il codice fiscale/partita IVA;
   b) gli estremi della ricevuta di pagamento dell'imposta di bollo da assolvere esclusivamente in modo virtuale (devono essere riportati il codice IUV (Identificativo Unico Pagamento) e la causale: "*Domanda contributo art. 51 della l.r. 8/2020*";
   c) che il soggetto beneficiario, nonché i soggetti di cui all'articolo 85, commi 1 e 2, del d.lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia), non si trovano nelle condizioni ostative di cui all'articolo 67 del medesimo d.lgs.;
   d) la data di presentazione della SCIA per l'avvio dell'attività ai sensi dell'art. 16quater della l.r. 11/1996;
   e) nel caso di soggetto beneficiario provvisto di partita IVA, di aver registrato una riduzione del fatturato e dei corrispettivi almeno pari al 40%, per i mesi da marzo a maggio 2020, rapportata al valore del fatturato e dei corrispettivi degli stessi mesi dell'anno 2019;
   f) nel caso di soggetto beneficiario sprovvisto di partita IVA, di aver registrato una riduzione dei redditi dichiarati ai fini fiscali derivanti esclusivamente dall'attività di bed & breakfast almeno pari al 40%, per i mesi da marzo a maggio 2020, rapportata al valore dei redditi dichiarati ai fini fiscali derivanti esclusivamente dall'attività di bed & breakfast degli stessi mesi dell'anno 2019;
   g) l'ammontare dei redditi dichiarati ai fini fiscali, derivanti esclusivamente dall'attività di bed & breakfast, nell'anno 2019;
   h) di non aver percepito nel 2019 redditi lordi complessivi diversi da quelli derivanti dall'attività di bed & breakfast superiori ad euro 15.000,00;
   i) nel caso di soggetto beneficiario provvisto di partita IVA costituito in forma di società, di non essere destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della l. 300/2000);
   j) in caso di micro e piccola impresa, così come definita nell'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014, di non aver ricevuto aiuti per il salvataggio o la ristrutturazione, di non essere soggetta a procedura concorsuale per insolvenza e di non trovarsi in stato di scioglimento o di liquidazione volontaria, ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale, già omologato dal Tribunale[1];
   k) in caso di media o grande impresa, così come definita nell'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014, di non trovarsi già in difficoltà, ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria, alla data del 31 dicembre 2019, ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale già omologato dal Tribunale, e di non trovarsi in stato di scioglimento o di liquidazione volontaria;

[1] Tale previsione è subordinatamente condizionata alla modifica del regime quadro nazionale autorizzato con Decisione della Commissione europea C(2020) 3482 del 21 maggio 2020 – Regime SA. 57021 e alla sua autorizzazione da parte della Commissione, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, delle presenti disposizioni applicative.

l) che il conto corrente bancario o postale utilizzato - anche in via non esclusiva - per l'accreditamento del contributo concesso è intestato o cointestato al soggetto beneficiario;
m) di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e del contestuale obbligo di restituzione di un importo pari all'aiuto indebitamente ottenuto, oltre agli interessi calcolati nella misura legale decorrenti dalla data di erogazione;
n) di prendere atto che, ai sensi dell'articolo 53 del d.l. 34/2020, convertito con legge del 17 luglio 2020, n. 77, nel caso in cui risulti destinatario di un obbligo di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno (Clausola Deggendorf), l'erogazione del contributo sarà disposta al netto dell'importo oggetto di restituzione e che non è ancora stato recuperato, comprensivo degli interessi maturati fino alla data dell'erogazione;
o) di essere a conoscenza che la dichiarazione mendace comporta, ai sensi dell'articolo 264, comma 2, lettera a), numero 2), del d.l. 34/2020, convertito con legge del 17 luglio 2020, n. 77, il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di due anni decorrenti dalla data di adozione del provvedimento di revoca;
p) di prendere atto che, in caso di concessione del contributo, il nome e cognome/la ditta/ragione sociale/denominazione sociale del soggetto titolare del bed & breakfast, gli eventuali relativi dati fiscali e l'importo del contributo concesso saranno resi pubblici sul sito www.regione.vda.it ai sensi dell'articolo 18 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 134, nonché ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);
q) di aver preso visione dell'informativa ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento generale UE 2016/679 sulla protezione dei dati (l'informativa è allegata al modulo di domanda) e di autorizzare l'Amministrazione concedente al trattamento e all'elaborazione dei dati forniti con la richiesta di contributo, per finalità gestionali e statistiche, anche mediante l'ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto della sicurezza e della riservatezza;
r) che i dati inseriti nella domanda sono veritieri e completi.

2. La domanda deve contenere l'impegno da parte del soggetto beneficiario a fornire, a richiesta della Struttura regionale competente, ogni documentazione e informazione utile ai fini del controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese, sulla quantificazione del fatturato, dei corrispettivi e dei redditi dichiarati ai fini fiscali derivanti dall'esercizio dell'attività di bed & breakfast e dei redditi lordi complessivi diversi da quelli derivanti dall'attività di bed & breakfast.

ARTICOLO 6 - PROCEDIMENTO

1. Il dirigente della Struttura competente di cui al precedente articolo 2 è responsabile del procedimento afferente alle presenti disposizioni.

2. La decorrenza del termine del procedimento amministrativo inizia dalla data di presentazione telematica della relativa domanda. La Struttura regionale competente registra le domande secondo l'ordine cronologico di presentazione delle medesime. La piattaforma regionale dedicata, completata la procedura di inserimento della domanda, genera automaticamente una ricevuta, scaricabile in formato pdf, che funge anche da comunicazione semplificata di avvio del procedimento.

3. Il procedimento di concessione del contributo si conclude con l'adozione del provvedimento finale da parte del dirigente della Struttura regionale competente entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda. I provvedimenti di concessione devono essere adottati entro la data del 31 dicembre 2020.

4. Nel caso in cui il soggetto beneficiario intenda rinunciare al contributo, lo stesso può inviare istanza di rinuncia mediante la piattaforma regionale dedicata. Nel caso in cui la predetta istanza di rinuncia venga formulata prima del provvedimento di concessione del contributo, la domanda di contributo viene annullata d'ufficio senza più alcun seguito. Nel caso in cui l'istanza di rinuncia venga presentata successivamente all'adozione del provvedimento di concessione del contributo, il dirigente della Struttura regionale competente procede con proprio provvedimento a revocare il contributo, ancorché non ancora erogato.

5. Il rigetto della domanda di contributo è disposto con provvedimento del dirigente della Struttura regionale competente qualora, a seguito della conclusione dell'istruttoria, emerga l'assenza dei requisiti previsti dalla legge e dalle presenti disposizioni per la concessione del contributo.

6. La revoca del contributo è disposta con provvedimento del dirigente della Struttura regionale competente secondo quanto stabilito dall'articolo 10.

ARTICOLO 7 - ISTRUTTORIA AUTOMATICA ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. La Struttura regionale competente procede all'istruttoria delle domande secondo l'ordine cronologico di presentazione, fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili. Il raggiungimento del limite complessivo di spesa autorizzata per l'aiuto di cui all'articolo 51 della legge è reso noto mediante comunicazione pubblicata nel sito istituzionale della Regione ed equivale, quanto agli effetti, alla comunicazione di cui all'articolo 11, comma 2, della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di acceso ai documenti amministrativi).

2. L'istruttoria è automatica ed è volta a verificare, tramite la piattaforma regionale dedicata, la regolarità e la completezza della domanda.

3. L'erogazione del contributo è effettuata ad avvenuto completamento dell'attività istruttoria e previa adozione del provvedimento di concessione da parte del dirigente della Struttura regionale competente.

ARTICOLO 8 – CUMULO

1. L'aiuto di cui all'articolo 51 della legge può essere cumulato con altri aiuti concessi per le medesime finalità, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato. In particolare, il soggetto beneficario non può beneficiare di aiuti ai sensi della medesima sezione 3.1. del Quadro temporaneo per un importo complessivo superiore a 800.000 euro per l'anno 2020 oppure per un importo complessivo superiore a 100.000 euro se operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.

2. Il contributo a fondo perduto di cui all'articolo 51 della legge (Bonus ai bed & breakfast) non è cumulabile con il bonus di cui all'articolo 50 (Bonus alle imprese per la ripresa dell'attività) e

con quello di cui all'articolo 57, comma 1 (Bonus nel settore agricolo) della legge medesima. Ne consegue che i soggetti beneficiari di cui al precedente articolo 3, comma 1, provvisti di partita IVA, in possesso dei requisiti per accedere alternativamente ai benefici di cui all'articolo 50 oppure all'articolo 51 oppure all'articolo 57, comma 1, della legge, potranno accedere alternativamente, a propria discrezione, ad una sola delle tre misure di sostegno.

3. Nel caso di gestione da parte del medesimo soggetto di più di un'attività di bed & breakfast, è ammessa la presentazione di una sola domanda di contributo ai sensi dell'articolo 51.

ARTICOLO 9 – CONTROLLI

1. La Struttura competente è autorizzata a disporre, in qualsiasi momento e comunque entro 18 mesi dalla data di erogazione, idonei controlli allo scopo di accertare il rispetto di ogni obbligo o adempimento previsto dalla legge e dalle presenti disposizioni, e la veridicità delle dichiarazioni sostitutive, dei dati, degli impegni e delle informazioni rese dal soggetto beneficiario ai fini della concessione medesima. Il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 per l'ottenimento del contributo, successivamente all'erogazione del medesimo, è effettuato a campione in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio e nei casi di ragionevole dubbio.

2. Al fine dell'effettuazione dei controlli, la Struttura competente è autorizzata a richiedere al soggetto beneficiario ogni elemento di dettaglio e giustificazione relativo alle informazioni e ai dati autodichiarati nella domanda di contributo.

ARTICOLO 10 - REVOCA DEL CONTRIBUTO

1. Il contributo è revocato:
   a) qualora, dai controlli effettuati successivamente alla sua concessione, emerga la non veridicità delle dichiarazioni sostitutive, dei dati e delle informazioni rese dal soggetto beneficiario ai fini della concessione medesima;
   b) nel caso in cui il soggetto beneficiario non rispetti gli impegni di cui al precedente articolo 5, comma 2;
   c) nel caso in cui il soggetto beneficiario formuli istanza di rinuncia al contributo successivamente all'adozione del provvedimento di concessione del medesimo.

2. In caso di revoca ai sensi del comma 1, lettere a) e b), l'importo da restituire, maggiorato degli interessi legali maturati nel periodo intercorrente tra l'erogazione dell'agevolazione e la data dell'avvenuta restituzione, è restituito alla Regione entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di revoca.

3. In caso di revoca ai sensi del comma 1, lettera c), l'importo da revocare, qualora il contributo non sia ancora stato erogato, è limitato al contributo concesso. Nel caso in cui il contributo sia già stato erogato, l'importo da revocare, pari al contributo erogato maggiorato degli interessi legali maturati nel periodo intercorrente tra l'erogazione dell'agevolazione e la data dell'avvenuta restituzione, è restituito alla Regione entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di revoca.

ARTICOLO 11 - SANZIONI

1. Qualora, a seguito dell'attività di controllo di cui all'articolo 9, siano accertate false dichiarazioni, il soggetto beneficiario, oltre alla revoca del contributo ai sensi del precedente articolo 10, comma 1, lettera a), incorre:
   a) secondo quanto stabilito dall'articolo 264 del d.l. 34/2020, convertito con legge del 17 luglio 2020, n. 77, nel divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di due anni decorrenti dalla data di adozione del provvedimento di revoca;
   b) secondo quanto stabilito dall'articolo 25, comma 9, del d.l. 34/2020, convertito con legge del 17 luglio 2020, n. 77, qualora la dichiarazione mendace sia riferita al possesso dei requisiti di cui all'articolo 67 del d.lgs. 159/2011, nella pena della reclusione da due a sei anni. In caso di avvenuta erogazione del contributo, si applica l'articolo 322-ter del codice penale;
   c) secondo quanto stabilito dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000, qualora la dichiarazione mendace sia riferita alle restanti dichiarazioni rese, nelle pene previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.

ARTICOLO 12 - DISCIPLINA EUROPEA IN MATERIA DI AIUTI DI STATO

1. Ai fini di cui all'articolo 51 della legge, i soggetti beneficiari che non svolgano attività d'impresa sono soggetti agli stessi vincoli previsti dalle disposizioni europee in materia di aiuto di Stato applicate al Capo XI della legge.

2. L'aiuto disciplinato dall'articolo 51 della legge è concesso nel rispetto del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da COVID-19 e del Regime Quadro nazionale di cui alla decisione della Commissione europea C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020. Il riferimento specifico è, in particolare, alle misure temporanee di cui al paragrafo 3.1 "Aiuti di importo limitato" del Quadro temporaneo.

3. L'aiuto disciplinato dall'articolo 51 della legge non può essere concesso alle medie e grandi imprese che si trovano già in difficoltà, ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria, alla data del 31 dicembre 2019, comprese quelle che si trovano in stato di scioglimento o di liquidazione volontaria, ad eccezione delle imprese in concordato preventivo con continuità aziendale, già omologato dal Tribunale.

4. L'aiuto disciplinato dall'articolo 51 della legge può essere concesso alle micro e piccole imprese, così come definite nell'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014, che risultavano già in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione. L'applicabilità di tale previsione è subordinatamente condizionata alla modifica del regime quadro nazionale autorizzato con Decisione della Commissione europea C(2020) 3482 del 21 maggio 2020 – Regime SA. 57021 e alla sua autorizzazione da parte della Commissione.

ARTICOLO 13 - INFORMAZIONI

1. Per maggiori informazioni, è possibile prendere visione delle FAQ, pubblicate sulla piattaforma regionale dedicata, o contattare il numero verde per l'assistenza telefonica.